

Demansionamento professionale del lavoratore – Cass. n. 30584/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Demansionamento professionale del lavoratore - Domanda di ripristino delle mansioni non accompagnata da domanda di risarcimento del danno - Cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa - Interesse ad agire - Sopravvenuto difetto - Sussistenza - Fondamento.

In tema di dequalificazione professionale, proposta domanda di reintegrazione nelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto non accompagnata da una domanda (di condanna o di accertamento del diritto) al risarcimento del danno, la cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa determina il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire per impossibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, in quanto il mero accertamento dell'inadempimento datoriale non importa automaticamente l'insorgenza di una pretesa risarcitoria in favore del lavoratore demansionato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30584 del 28/10/2021 (Rv. 662614 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2103, Cod_Proc_Civ_art_100

Corte

Cassazione

30584

2021